

EDUARDO BAURA

IL PRINCIPIO DELLA COLPA E LA  
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

---

Isbn 9788828826231

*Estratto dal volume:*

**LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DEGLI  
ENTI ECCLESIASTICI**

a cura di  
Eduardo Baura e Fernando Puig

2020

EDUARDO BAURA (\*)

## IL PRINCIPIO DELLA COLPA E LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

SOMMARIO: 1. La responsabilità come dovere giuridico — 1.1. La natura del dovere di rispondere. — 1.2. Il danno ingiusto e la condotta ingiusta. — 2. Crisi del principio della colpa e nascita della responsabilità oggettiva. — 2.1. Il principio della colpa nel diritto canonico. — 2.2. L'introduzione del concetto di responsabilità oggettiva. — 3. Le motivazioni socio-economiche della responsabilità oggettiva. — 4. I fondamenti "giuridici" della responsabilità oggettiva. Profili critici. — 4.1. La riluttanza ad affrontare la questione. — 4.2. La ricostruzione della giustificazione della responsabilità oggettiva e la delimitazione della sua giusta portata. — 4.3. Il ruolo della dottrina nella configurazione della responsabilità giuridica.

### 1. LA RESPONSABILITÀ COME DOVERE GIURIDICO

#### 1.1. *La natura del dovere di rispondere*

È nota l'origine etimologica della parola responsabilità corrispondente al verbo *spondeo*, quello usato dai romani per garantire l'obbligazione sorta da una *stipulatio*. Allorché lo *sponsor* realizza un atto di libertà, egli è tenuto a "re-spondere". Dalla responsabilità come capacità di dare la risposta del fideiussore si deriva la responsabilità intesa non più come capacità, ma piuttosto come il dovere stesso di dare una risposta ad una situazione dannosa che ha generato l'obbligo di essere riparata. La distinzione tra responsabilità contrattuale ed

---

(\*) Pontificia Università della Santa Croce.

extracontrattuale riflette l'idea del dovere di dare una risposta in base ad un obbligo sottostante, vuoi creato contrattualmente, vuoi per via di una relazione tra il danno cagionato e il responsabile. L'atto responsabile, quindi, è un atto giuridicamente dovuto.

Nell'affermare la giuridicità del dovere sorto dalla responsabilità occorre premunirsi dinanzi al rischio di cadere più o meno consapevolmente nel pregiudizio, di stampo giuspositivistico, che porta a concepire il dovere giuridico come ontologicamente diverso dal dovere morale. Per una siffatta impostazione l'aggettivo *giuridico* finirebbe per sovvertire il significato del sostantivo *dovere*, facendogli indicare una necessità fisica derivata dalla costrizione esercitata dal potere sociale. Occorre rilevare invece che caratteristica essenziale del dover essere è proprio la possibilità reale di non compierlo: se fosse fisicamente necessario agire in un determinato modo (come se si trattasse di una reazione meccanica o un'azione coatta), non avrebbe senso parlare del dover essere. Il dovere giuridico, quindi, è un dovere di condotta, che comporta un dover essere ciò che ancora non si è. Come faceva notare acutamente Sergio Cotta, il dover essere è in realtà un dover di essere<sup>(1)</sup>, basato sulla constatazione di un difetto di essere. In definitiva, l'atto di riparazione per responsabilità è un atto umano, e quindi libero, nel senso ontologico dell'espressione, non certo nel senso che esso sia un atto libero perché frutto di liberalità, bensì in quanto è un atto che la "libera" decisione dell'uomo "deve" porre, allo scopo di riparare un danno, di restituire, cioè di ripristinare la situazione precedente al danno. Ne segue che la responsabilità fa riferimento alla libertà: la risposta libera ad una con-

---

<sup>(1)</sup> Cfr. S. COTTA, *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 147-150.

dotta libera. L'atto dovuto, per quanto doveroso, potrebbe non essere realizzato. Tutto ciò nulla toglie alla possibilità e convenienza di contare su un apparato coercitivo volto a rendere operative le esigenze di giustizia, ma senza con ciò confondere la coercibilità, quale mezzo per rendere effettiva la giuridicità, con la giuridicità stessa.

A questo punto, sorge spontanea la domanda, che è invero l'autentica domanda "giuridica": da dove sorge il dover di restituire, come si giustifica il dovere di rispondere.

Troppo semplicistica appare la risposta del positivismo giuridico che vorrebbe che l'obbligo giuridico della responsabilità provenisse, come qualsiasi dovere giuridico, dalla legge che lo prevede, tra l'altro perché lascia irrisolto il problema della giustificazione della norma stessa che stabilisce un tale dovere. Più illuminante e realistica sarebbe la considerazione che la responsabilità mirasse alla riparazione di un danno. La classica distinzione fondamentale tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale fa intravedere come l'origine della prima si troverebbe nella norma contrattuale, cioè nell'impegno volontariamente preso di assumersi la responsabilità per un eventuale danno, mentre la causa della seconda sarebbe un nocumento ingiusto che richiama la sua riparazione come dovere di giustizia.

Il danno è la privazione di un bene, in modo tale che ogni danno vorrebbe la sua riparazione, ma solo il danno ingiusto esige la riparazione come un dovere di giustizia. Che non ogni danno sia ingiusto è un dato acquisito, tradizionalmente accettato, come si desume dai classici principi *neminem laedit qui suo iure utitur*, «scienti et volenti non fit iniuria»<sup>(2)</sup> e, per la fattispe-

---

(<sup>2</sup>) VI Reg. 27. Nella stessa linea si muove anche la Reg 86 del VI: «Damnum quod quis sua culpa sentit sibi debet non aliis imputare».

cie del caso fortuito, *res perit domino*; nelle ipotesi in cui tali principi si applicano non v'è luogo per la responsabilità. Essa sorge solo dal danno ingiusto. Ne segue che per cogliere l'essenza e la portata del dovere giuridico di rispondere è necessario partire dalla considerazione di ciò che è ingiusto<sup>(3)</sup>: si scopre quanto sia vero che il giurista è l'esperto della «*iusti atque iniusti scientia*»<sup>(4)</sup>.

### 1.2. *Il danno ingiusto e la condotta ingiusta*

Se il *iustum* è il risultato di aver dato a ciascuno ciò che è suo, il suo diritto, il danno ingiusto sarà sempre la conseguenza di una condotta ingiusta, che ha causato, cioè, la lesione di un diritto. L'ingiusto è la lesione del diritto, ben inteso che tale diritto non è il bene in sé stesso, ma in quanto diritto, cioè dovuto da un altro: il danno materiale è ingiusto solo se è frutto di non aver dato o rispettato il diritto altrui. Laddove non è esistita una condotta ingiusta il danno non è qualificabile come ingiusto e di conseguenza esso non genera un dovere giuridico di riparazione.

Essendo proprio l'azione ingiusta quella che genera la necessità (giuridica) di riparare il danno, vale a dire, di ripristinare per quanto possibile la precedente situazione giusta, è ovvio che il dovere di riparare ricada in capo a colui che cagionò il danno. Il principio di causalità appare, quindi, come fondamentale nella complessa tematica della responsabilità giuridica, quello che deve reggere la ricerca della soluzione giusta.

---

<sup>(3)</sup> Seguo lo stesso schema di pensiero di J. HERVADA, *Lecciones pro-pedéuticas de Filosofía del Derecho*, Pamplona, Eunsa, 2008<sup>4</sup>, pp. 252-302.

<sup>(4)</sup> ULPIANO, raccolto in *Dig.* 1.1.10.

Per definire il dovere di responsabilità occorre accertare il danno, determinare fino a che punto esso sia ingiusto e identificarne la causa. La delimitazione del danno può essere compito tutt'altro che agevole, ove si consideri la difficoltà di definire, per esempio, il danno morale, il *lucrum cessans* probabile, e tanti altri aspetti del nocumento cagionato. Ma anche l'identificazione della causa, e, quindi, del responsabile, non è scevra da difficoltà, allorché si voglia precisare con esattezza il diverso grado di partecipazione alla causa del danno e, soprattutto, laddove si voglia appurare fino a che punto il danno sia stato effetto necessario di una determinata causa e non piuttosto di un'altra. In ogni caso, in virtù del menzionato principio di causalità, risulta decisiva per la determinazione del danno ingiusto, e, dunque, della responsabilità, l'analisi dell'azione ingiusta.

Poiché l'azione ingiusta consiste nella lesione di un bene "dovuto", è necessario che tale lesione sia volontaria. La volontarietà della causa del danno si pone, quindi, come elemento centrale nella questione della responsabilità. Si è soliti riferirsi alle epoche in cui i confini tra il diritto canonico e la teologia morale non erano tanto netti con un tono di biasimo, in quanto tale commistione rivelerebbe una mancanza di purezza metodologica, con esiziali conseguenze sulla esattezza degli assunti difesi da entrambe le scienze<sup>(3)</sup>. Senza nulla togliere alla necessità di rispettare l'autonomia dei diversi ambiti scientifici, ritengo che la riflessione teologica de-

---

<sup>(3)</sup> Per esempio, negli anni della prima codificazione non è infrequente vedere canonisti che sono al contempo cultori della teologia morale. Si pensi ad autori come Vermeersch, Ferreres Boluda, Cocchi, Cappello, Prümmer, Santamaría Peña ed altri. Sul tema cfr. anche C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, Bologna, Edizioni Dehoniane Bologna, 2019, pp. 65-66.

rivata dalla preoccupazione per la correttezza morale della condotta da osservare al momento di dover ripristinare la giustizia, consapevole del fatto che «*peccatum non dimittitur nisi restituatur ablatum*»<sup>(6)</sup>, possa illuminare la complessa tematica della responsabilità giuridica, aiutando al contempo a mettere la persona al centro delle questioni giuridiche da risolvere<sup>(7)</sup>. È, del resto, significativo dell'approccio con cui si affronta il tema *de quo* il fatto che nell'ambito teologico, come nel diritto canonico fino a epoca recente, non si parli di responsabilità — che sarebbe un termine recente, creato a cavallo tra il XVIII e XIX secolo<sup>(8)</sup> —, bensì di *restitutio*.

Costituisce un assunto pacifico fra i moralisti classici la distinzione tra azioni materialmente ingiuste e azioni formalmente ingiuste. La distinzione comporta conseguenze precise al momento di individuare i doveri di giustizia di restituzione. Naturalmente la distinzione in parola sarà operativa nell'ambito del diritto nella misura in cui essa possa essere provata.

L'azione è materialmente ingiusta quando è compiuta senza intenzionalità lesiva, pur essendo volontaria la materialità dell'azione, come sarebbe il caso del danno causato volontariamente, ma in buona fede, no-

<sup>(6)</sup> VI Reg. 4. La *regula iuris* procede da un testo di SANT'AGOSTINO (*Epistolae*, 153 in PL 33, col. 662) raccolto dal Decreto (C.14 q.6 c.1).

<sup>(7)</sup> Possono essere utili i manuali di teologia morale che raccolgono sinteticamente la dottrina tradizionale sulla virtù della giustizia e, quindi, sulla necessità della riparazione. Cfr., per esempio, M. PRÜMMER, *Manuale theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis*, t. 2, Friburgi Brisgoviae, Herder & Co., 1940<sup>9</sup>, pp. 71-210; B.H MERKELBACH, *Summa theologiae moralis*, t. 2, Brugis, Desclée de Bouwer, 1962<sup>11</sup>, pp. 287-343; A. LANZA-P. PALAZZINI, *Theologia moralis*, t. 2, pars 2, Taurini-Romae, Marietti, 1965, pp. 651-725.

<sup>(8)</sup> Cfr. I. ZUANAZZI, *La responsabilità giuridica dell'ufficio di governo nell'ordinamento canonico*, in «*Ius Canonicum*» 59 (2019), pp. 517-563: 518-519.

nostante l'uso della dovuta diligenza. In tal caso, il dovere di responsabilità esige certamente la restituzione, ma, non essendoci state intenzioni antiggiuridiche, la condotta non si rende meritevole di ulteriori sanzioni.

L'azione può essere formalmente ingiusta per dolo o solo per aver omesso la dovuta diligenza nella prevenzione del danno prevedibile. L'intenzionalità antiggiuridica, dolosa o colposa, rende l'azione formalmente ingiusta (e solo essa) meritevole di una sanzione, volta a correggere colui che agì ingiustamente, nonché a riparare non solo il danno immediato causato, ma anche quello mediato sociale. A livello di principi si scorge, quindi, che basta la presenza di dolo o colpa per imporre una sanzione aggiuntiva al dovere di riparare, purché proporzionata, il che spiega i tentennamenti avutisi lungo la storia al momento di distinguere concettualmente tra il delitto, a cui corrisponde una pena, e l'illecito civile<sup>(9)</sup>. Infatti, la distinzione tra la responsabilità civile e la responsabilità penale appare valida a livello di prassi legislativa e giudiziale, ove è opportuno riservare le pene alle sole condotte, previamente tipizzate dalla legge, che cagionano un danno sociale di speciale gravità, mentre sotto il profilo dei principi di giustizia, qualsiasi azione formalmente ingiusta potrebbe meritare una sanzione. Per questo ultimo motivo non è da meravigliarsi per il fatto che si tenda ad abbinare l'obbligo della responsabilità giuridica con un giudizio sociale negativo nei confronti di chi è tenuto a soddisfarlo.

A riprova della concezione della responsabilità che tiene conto non tanto della materialità del danno, quanto della ingiustizia arrecata, oltre al requisito della

---

(9) Cfr., per esempio, J. CASTÁN TOBEÑAS, *Derecho civil español, común y foral*, t. 4, Madrid, Reus, 1988<sup>14</sup>, pp. 931-938 e 977-983.

volontarietà in capo all'autore dell'azione causante il danno, la teologia morale assume il principio secondo cui *scienti et volenti non fit iniuria* <sup>(10)</sup>: «iniustum per se et formaliter loquendo a) nullus potest facere nisi volens, b) nec pati nisi nolens» <sup>(11)</sup>.

Giova far notare che fra i moralisti si distingue la cosiddetta “colpa teologica”, che sarebbe quella sorta dal dovere naturale di restituire, dalla “colpa giuridica”, la quale sarebbe quella determinata dalla legge positiva, anche questa però obbligatoria in coscienza. Invero la colpa giuridica sarebbe quella derivata dall'omissione della diligenza non di quella che per natura sarebbe da aspettarsi, ma di quella richiesta dalla legge positiva; non si tratterebbe pertanto della responsabilità oggettiva senza alcuna colpa, sebbene si giunga ad affermare che potrebbe esserci la colpa giuridica senza alcuna colpa teologica, «licet rarissime». Sembrerebbe, quindi, che la teologia cattolica ammettesse, sia pure per via eccezionale, il principio della responsabilità oggettiva, cioè senza colpa, attribuendogli addirittura una valenza morale per il fatto che esso sia stato stabilito dalla legge. In realtà, i moralisti partono dalla presunzione di legittimità della legislazione positiva e, più concretamente, dal fatto che queste leggi giovino al bene comune, rendano i cittadini più vigilanti ed evitino tanti conflitti, tuttavia sempre nel rispetto al principio della volontarietà quale requisito perché ci sia ingiustizia e quindi obbligo di riparare <sup>(12)</sup>.

---

<sup>(10)</sup> Raccolto Reg. 27 del VI.

<sup>(11)</sup> M. PRÜMMER, *Manuale theologiae moralis*, cit., p. 72, commentando la dottrina di san TOMMASO D'AQUINO (*Summa Theologiae*, II-II, q. 59, a. 3).

<sup>(12)</sup> Cfr. il citato manuale classico del XX secolo, che raccoglie la dottrina tradizionale della morale cattolica: M. PRÜMMER, *Manuale theologiae moralis*, cit., pp. 88-93.

La teologia morale ha poi affrontato tante altre questioni che costituiscono temi di comune approfondimento assieme ai giuristi: si pensi al problema della gradualità della responsabilità a seconda se il soggetto sia il mandante, il collaboratore, l'istigatore o l'autore principale di un danno, oppure alla questione della responsabilità dinanzi al danno derivato dal *lucrum cessans*, anche da quello solo probabile, o alla riparazione del danno morale oppure all'impossibilità della restituzione, e tante altre tematiche che, pur studiate sotto il profilo morale, possono far luce sul modo di risolvere giuridicamente le medesime questioni. Non è sfuggita ai moralisti neanche la questione della responsabilità indiretta. In questo punto non è peraltro un caso che i teologi abbiano trovato una naturale sintonia con la categoria romanistica della colpa aquiliana, allorché la responsabilità morale per un fatto altrui è solo possibile se sia stato trascurato un dovere di vigilanza o di scelta. Del resto, perfino nell'Antico Testamento è già possibile riscontrare qualche richiamo alla necessità di rispettare il principio della causalità e della colpa, in contrasto con altre concezioni giuridiche arcaiche, le quali, dinanzi a certi danni, prevedevano aprioristicamente una responsabilità oggettiva in capo a un soggetto determinato, anche palesemente alieno al danno cagionato, sicché esse sono state considerate per ciò stesso superate<sup>(13)</sup>.

---

<sup>(13)</sup> Basterebbe confrontare, ad esempio, le previsioni del Codice di Hammurabi (s. XVIII, a.C.) dinanzi al crollo di una casa e i principi stabiliti per il popolo ebraico nel s. XIII a.C. Il Codice di Hammurabi così recitava: «229. Qualora un costruttore costruisca una casa per qualcuno, e non la costruisca debitamente e la casa che costruì cada ed uccida il proprietario, allora quel costruttore sarà messo a morte. 230. Qualora uccida il figlio del proprietario il figlio di quel costruttore sarà messo a morte. 231. Qualora uccida uno schiavo del proprietario, allora darà in pagamento un suo schiavo per lo schiavo del proprietario della casa» (in

## 2. CRISI DEL PRINCIPIO DELLA COLPA E NASCITA DELLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

### 2.1. *Il principio della colpa nel diritto canonico*

Naturalmente l'influsso più diretto della teologia morale è ricaduto sul diritto canonico, il quale è sempre stato ancorato al principio della colpa<sup>(14)</sup>. Sia nelle fonti storiche<sup>(15)</sup> che nella costante prassi giudi-

---

*www.sciretti.it*). Viceversa, il libro del Deuteronomio (24, 16) sancisce: «Non si metteranno a morte i padri per una colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per una colpa dei padri; ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato». (Naturalmente, ciò non toglie che sussista nel popolo ebraico la comprensione ereditaria delle colpe).

<sup>(14)</sup> È molto significativa la voce *Restitutio* del repertorio di Lucio Ferraris, che costituisce un corposo trattato sul tema, in quanto è rappresentativa della tradizione canonistica fino al Settecento e molto importante per l'influsso che ha avuto fino alla codificazione. In essa si può vedere come si intersecano gli interessi morali con quelli giuridici e come tutto giri attorno alla responsabilità morale dovuta dall'ingiustizia del comportamento. Cfr. L. FERRARIS, *Prompta Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica*, Paris, ed. J. Migne, 1856, vol. 6, s.v. *Restitutio*, coll. 1415-1526 (specie l'art. 1, coll. 1415-1438).

<sup>(15)</sup> In generale, si può vedere la concezione che nel secolo XIII si aveva della responsabilità giuridica nelle decretali contenute nel Titolo 36 del Libro V del *Liber Extra*, sotto il titolo, appunto, *de iniuriis et damno dato*, in particolare nella decretale *Si culpa tua* (X 5.36.9). Talvolta la questione si concentra sulla rilevanza giuridica di una colpa levissima e la sua distinzione con il caso fortuito (cfr., per esempio, X 3.5. un.). Per lo studio di alcune fonti canonistiche in materia, cfr. G. REGOJO BACARDÍ, *Pautas para una concepción canónica del resarcimiento de daños*, in «Fidelium iura» IV (1994), pp. 107-162, soprattutto pp. 140-146; F. SALERNO, *La responsabilità per l'atto giuridico illegittimo (can. 128 c.j.c.) (Obbligo della riparazione del danno nel Codex '83)*, in *L'atto giuridico nel diritto canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2002, pp. 317-373: 325-330; M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli editore, 2019, specie pp. 123-159.

Di speciale interesse sono i testi riguardanti la responsabilità degli enti ecclesiastici derivati dalla condotta illegittima del singolo. Nel Decreto (C.16 q.6 c.2) si raccoglie il principio «delictum personae in dampnum ec-

ziale<sup>(16)</sup>, il principio della colpa si presenta come un

---

clesiae non est convertendum» (si riferisce alla responsabilità dell'interessato e dei suoi eredi nei confronti della Chiesa), preso da un testo di SAN GREGORIO MAGNO (*Epistola*, 13, 40 [PL 77.1286]), che viene ripreso nel VI, Reg. 76 («Delictum personae non debet in detrimentum Ecclesiae redundare»). Nella glossa ordinaria al Decreto si precisa che «delictum personae quod est in omittendo, redundat in damnum ecclesiae. Illud autem quod consistit in faciendo, non nocet ecclesiae» (C.16 q.3 c.15 gl. v. *negligunt*). Sul tema, cfr. M. CARNI, *La responsabilità civile*, cit., pp. 167-178.

Un tema molto studiato dalla canonistica è la responsabilità penale delle città e degli enti morali in generale, attesa la prassi di stabilire pene per questi enti. Sul tema si può utilmente vedere, con abbondati richiami alle fonti, M. ZUROWSKI, *Il problema della colpa e della pena di una società organizzata*, in *Ius populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, a cura di U. Navarrete, Roma, Pontificia Universitas Gregoriana, 1972, parte 1, pp. 523-565 e IDEM, *Penal responsibility of organized communities in the writing of the decretalists: a study in evolution*, in *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law*, a cura di S. Kuttner - K. Pennington, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1985, pp. 519-531, nonché P.D. CLARKE, *A Question of Collective Guilt: Popes, Canonists and the Interdict c. 1140-c. 1250*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung» 85 (1999), pp. 104-146. Più recentemente ha scritto sul tema A. BETTETINI, «Societas delinquere potest». *La responsabilità penale degli enti in diritto canonico*, in *'Recte sapere'. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Lillo, V. Turchi, vol. I, Torino, G. Giappichelli editore, 2014, pp. 75-93, specie 78-89 e M. FERRANTE, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto canonico*, Roma, Aracne editrice, 2015 (di particolare interesse le pp. 75-84 circa le teorie sorte nella storia del diritto canonico per accollare la responsabilità penale a enti morali).

<sup>(16)</sup> Cfr. la raccolta di giurisprudenza ad opera di V. PALESTRO, *Rassegna di giurisprudenza rotale nelle cause iurium e penali (1909-1993)*, Milano, Giuffrè, 1996. Si possono trovare le decisioni rotali raccolte sull'argomento sotto la voce *damnum* nell'indice analitico dell'opera. Come esempio sul modo di considerare il principio della colpa basti citare il seguente ragionamento raccolto nell'opera citata, a pg. 63: «Quoad nexum causalitatis inter actionem et damnum tenetur ad restitutionem non solum qui directe sed etiam indirecte damnum intulit ponendo eiusdem causam. Requiritur laesio iustitiae commutativae, seu iuris stricte dicti, secus ordinarie non habetur obligatio restitutionis. Iustitia commutativa laedit nequit sine culpa iuridica ex omissione videlicet debitae diligentiae, quae etiam sine ullo nocendi animo, seu dolo, ex sola ignorantia vel imperitia oriri potest» (S.R.R. Dec. d. 4 aprilis 1916, c. I, Prior, vol. VIII. p. 74. Abbon-

caposaldo della responsabilità giuridica<sup>(17)</sup>. Nella normativa codiciale vigente si proclama, al can. 128, il principio generale secondo cui «quicumque illegitime actu iuridico, immo quovis alio actu dolo vel culpa posito, alteri damnum infert, obligatione tenetur damnum illatum reparandi»<sup>(18)</sup>.

Nella canonistica, molto avvezza all'analisi letterale della legge, v'è chi ha fatto notare che, a norma del canone citato, il dovere di riparazione sorgerebbe qualora si ponesse un "atto giuridico" illegittimo, indipendentemente dalla presenza dell'elemento soggettivo di imputabilità, mentre si richiederebbe il dolo o la colpa per "qualsiasi atto" (non giuridico)<sup>(19)</sup>. A mio avviso, il rilievo appare alquanto macchinoso, in quanto presup-

---

dante giurisprudenza rotale si può trovare anche in G. REGOJO BACARDÍ, *Pautas para una concepción canónica*, cit., specie pp. 116-119 e 124-132, e nella tesi dottorale presentata nell'allora Pontificio Ateneo della Santa Croce di F. CACIOPPO, *La disciplina della riparazione del danno nel diritto canonico del secolo XX*, Roma 1996.

<sup>(17)</sup> Cfr., per esempio, M. D'ARIENZO, *Responsabilità giuridica e riparazione del danno nel sistema sanzionatorio canonico*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it))» 32 (2015), pp. 1-12: 2-5.

<sup>(18)</sup> Un precedente immediato a questo canone si trova in una disposizione di Pio XII per i fedeli orientali: «quodlibet damnum iniuria datum resarciendum est ab eo cuius dolo vel culpa illatum est» (PIO XII, m. pr. *Cleri Sanctitati*, dell'11 giugno 1957, in AAS, 49 [1957], pp. 433-603, can. 34). Nella prima codificazione non esisteva un canone riguardante la responsabilità giuridica nel Libro dedicato alle norme generali, ma si trattava della responsabilità in tanti canoni (per esempio, a proposito della riparazione per danni materiali, nei cann. 1676-1678, per danni derivati dalla nullità di un atto, nel can. 1681, della riparazione *ex delictu*, nel can. 2211); sostostante a tutte le disposizioni si può riscontrare il principio della colpa.

<sup>(19)</sup> Cfr., tra altri, J. KRUKOWSKY, *Responsability for Damage Resulting from Illegal Administrative Acts in the Code of Canon Law of 1983*, in *Le Nouveau Code De Droit Canonique. Actes du V Congrès International de Droit Canonique*, ed. M. Theriault, J. Thorn, vol. 1, Ottawa, Université Saint-Paul, 1986, pp. 231-242: 235-236 e H. PREE, *On juridic acts and liability in Canon law*, in «The Jurist» 58 (1988), pp. 495-514: 508 (sebbene

pone una netta distinzione concettuale, tutt'altro che scontata, tra atto giuridico e qualsiasi atto (il quale avrebbe pure delle conseguenze giuridiche, benché negative); inoltre, andrebbe osservato che il canone non parla di atto giuridico illegittimo, ma piuttosto di recare illegittimamente un danno con (o per) un atto giuridico, in modo che diventa difficile ipotizzare la realizzazione illegittima di un atto giuridico senza dolo o colpa. È stato poi notato come il medesimo legislatore ecclesiastico abbia successivamente ripreso la norma del can. 128 nel corrispondente can. 935 del Codice orientale, ma questa volta omettendo la virgola tra le parole «iuridico» e «immo», sicché il requisito del dolo e colpa varrebbe indubbiamente tanto per qualsiasi atto quanto per l'atto giuridico<sup>(20)</sup>.

Al di là dell'esegesi letterale del can. 128, ciò che è in gioco è la configurazione della responsabilità dell'Amministrazione ecclesiastica. Oltre all'affermazione della responsabilità oggettiva dell'Amministrazione ecclesiastica in base alla distinzione del can. 128 tra atto giuridico e qualsiasi atto<sup>(21)</sup>, la dottrina tende ad ammettere tale tipo di responsabilità in campo amministrativo pure per motivi sostanziali, e cioè in attenzione alla peculiare posizione della Pubblica Amministrazione<sup>(22)</sup>.

---

questo ultimo autore faccia notare che nell'atto posto illegittimamente si presume l'imputabilità).

<sup>(20)</sup> Cfr. J. HENDRIKS, *Canone 128: riparazione del danno. Obblighi e responsabilità del vescovo diocesano*, in «Ius Ecclesiae» 15 (2003), p. 427-457: 444-445. In questo articolo si può vedere la storia della redazione del can. 129 (pp. 429-432).

<sup>(21)</sup> Cfr. H. PREE, *La responsabilità giuridica dell'Amministrazione ecclesiastica*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura e J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 59-97: 71-72.

<sup>(22)</sup> Cfr. I. ZUANAZZI, *'De damnorum reparatione'. La responsabilità dell'Amministrazione ecclesiale a riparare i danni* in *La Lex propria del S.T.*

Infatti, occorre partire anzitutto dal dovere funzionale che una Pubblica Amministrazione, quella ecclesiastica non esclusa, ha nei confronti degli amministrati, il quale comprende peraltro il dovere di una preparazione tecnica da parte dei suoi ufficiali e una procedura, spesso regolamentata, per evitare i danni illegittimi<sup>(23)</sup>. Dal dovere dell'Amministrazione di possedere il grado massimo di perizia, di diligenza e di prudenza deriva la possibilità di esigere la sua responsabilità per un danno illegittimo arrecato, essendo irrilevante l'intenzione le-

---

della *Segnatura Apostolica*, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2010, pp. 281-314: 288-297. Cfr. anche A. RANAUDO, *La responsabilità della pubblica amministrazione ecclesiastica*, in «Apollinaris» 54 (1981), pp. 39-64, specie, p. 54; G.P. MONTINI, *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1991, pp. 179-200: 195-196; J. MIRAS-J. CANOSA-E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma, Edusc, 2009<sup>2</sup>, pp. 223-224; G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Modena, Mucchi editore, 2019, pp. 210-214; H. PREE, *La responsabilità giuridica dell'Amministrazione ecclesiastica*, cit., p. 72. Fa notare invece la problematica di ammettere una nozione equivalente alla *strict liability* nell'ambito del diritto canonico P. HAYWARD, *Changes in Ecclesiastical Administrative Justice brought about by the new Competence on the "Sectio Altera" of the Apostolic Signatura to award Damage*, in «Ius Ecclesiae» 5 (1993), pp. 643-673: 667.

<sup>(23)</sup> Il diritto al buon governo non è stato espressamente formulato nei canoni relativi ai diritti fondamentali dei fedeli, ma la dottrina canonistica è sempre più sensibile alla necessità di riconoscerlo. J. Hervada è stato il primo a richiamare l'attenzione su questo diritto (cfr. J. HERVADA-P. LOMBARDIA, *El Derecho del Pueblo de Dios. Hacia un sistema de Derecho Canónico*. I: *Introducción. La Constitución de la Iglesia*, Pamplona, Eunsa, 1970, p. 309). Per l'accettazione in dottrina di questo diritto rimando a E. BAURA, *Il "buon governo": diritti e doveri dei fedeli e dei pastori*, in *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, in *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, Quaderni della Mendola, 25, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, Glossa, 2017, pp. 3-30: 18-22. Da ultimo cfr. G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa*, cit., pp. 11-23.

siva, dolosa o colposa da parte della persona fisica che agì<sup>(24)</sup>. D'altronde, nelle fattispecie in cui si possa verificare che la persona fisica è titolare di un ufficio e che agì nell'espletamento delle sue mansioni mediante un atto coerente con le finalità dell'Amministrazione, non esiste nessuna difficoltà ad identificare un caso di immedesimazione organica<sup>(25)</sup>, al punto di poter qualificare la responsabilità dell'Amministrazione come diretta. Nell'ambito amministrativo, dunque, si può affermare che l'idea della responsabilità automatica oggettiva sia ammessa nella Chiesa. Eppure, alcuni autori che affermano la responsabilità oggettiva dell'Amministrazione ecclesiastica lasciano uno spiraglio aperto alla possibilità, sia pure remota e piuttosto accademica, che l'Amministrazione possa apportare una prova liberatoria (oltre a quella relativa all'assenza di nesso causale tra l'atto dell'Amministrazione e il danno per caso fortuito, forza maggiore o colpa esclusiva del danneggiato)<sup>(26)</sup>.

Comunque, appare giusto, e ciò risulta condiviso comunemente dalla dottrina, che l'Amministrazione risponda di un danno ingiusto senza la necessità di dover procedere a nessun tipo di giudizio sul dolo o colpa delle persone che agirono. Tuttavia, ritengo che perfino nell'ambito amministrativo il principio della colpa non sparisca del tutto, giacché, per quanto venga riconosciuta una responsabilità oggettiva dell'Amministrazione ecclesiastica nei confronti dell'amministrato, il problema del-

---

(24) In sede di redazione del Codice del 1983, dinanzi alla proposta di precisare che in ordine alla responsabilità l'atto amministrativo fosse « iniuste et non ex sola excusabili inadvertentia » il Segretario della commissione rispose che « hic non fit quaestio de dolo aut culpa ». Cfr. *Relatio* in « *Communicationes* » 16 (1984), p. 88.

(25) Cfr. I. ZUANAZZI, 'De damnorum reparatione', cit., p. 292.

(26) Cfr. *ibidem*, p. 297.

l'imputabilità soggettiva rimarrebbe pur sempre al momento di un'eventuale azione di regresso nei confronti della persona fisica che provocò il danno ingiusto<sup>(27)</sup>.

A parte una proposta, che non andò in porto, di canonizzare la legge civile in materia di responsabilità extracontrattuale fino ad ammettere la responsabilità oggettiva<sup>(28)</sup>, si afferma comunemente, perfino in documenti ufficiali<sup>(29)</sup>, che nel diritto canonico non si contempla la responsabilità oggettiva. In sintesi, nell'ambito del diritto canonico, tranne che per la responsabilità dell'Amministrazione ecclesiastica, nei limiti delle condizioni sopra accennate, il principio della colpa è sempre

---

(27) Sia detto per inciso, ritengo che la prassi attuale della Chiesa sia assai carente al momento di esigere la responsabilità dei titolari degli uffici ecclesiastici quando, a causa della loro condotta quantomeno negligente, hanno recato un danno, talvolta ingente all'Amministrazione ecclesiastica o, meglio, alla comunità ecclesiale. Esiste ciononostante un indirizzo normativo volto a richiedere la responsabilità delle autorità ecclesiastiche per negligenza nei casi dei delitti di abusi sessuali commessi da chierici (cfr. FRANCESCO, m. pr. *Come una madre amorevole*, del 4 giugno 2016 [AAS, 108 (2016) pp. 717-717] e IDEM, m. pr. *Vos estis lux mundi*, de 7 maggio 2019, [reperibile in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)]), ma sarebbe assai limitativo ridurre la responsabilità giuridica delle autorità ecclesiastiche solo a questo ambito. La dottrina sta ultimamente richiamando l'attenzione su questa esigenza fondamentale di giustizia (cfr. F. PUIG, *La responsabilità giuridica dell'autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo*, in «*Ius Ecclesiae*» 28 [2016], pp. 718-734: 723-724; G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa*, cit., specie pp. 196-219).

(28) Cfr. P. CIPROTTI, *Il risarcimento del danno nel progetto di riforma del Codice di Diritto Canonico*, in *Ephemerides iuris canonici*, 37 (1981), pp. 165-176: 166-168. Sul tema cfr. M. CARNÌ, *La responsabilità civile*, cit., pp. 118-123.

(29) «L'ordinamento canonico non contempla la cosiddetta "responsabilità oggettiva"» (PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero*, del 12 febbraio 2004, in «*Communicationes*» 36 [2004], pp. 33-38).

rispettato quale criterio di giustizia al momento di dover riparare il danno ingiustamente arrecato<sup>(30)</sup>.

## 2.2. *L'introduzione del concetto di responsabilità oggettiva*

Nell'ambito civile, nonostante l'assunzione della colpa aquiliana nella legislazione e nella prassi giuridica, si è via via affermata con sempre maggiore fermezza l'idea di poter esigere una responsabilità oggettiva ovvero senza colpa, onde poter fronteggiare efficacemente l'esigenza di riparare i danni.

L'idea della responsabilità oggettiva è nata a pari passo con il fenomeno dell'industrializzazione, il quale ha comportato, assieme al maggiore benessere materiale, nuove esigenze derivanti dal moltiplicarsi dei rischi e dei danni, in numero e in grandezza. Tra l'altro i processi industriali rendono difficile, e non di rado impossibile, la determinazione delle cause nella catena di produzione di un danno. Si pensi, ad esempio, alla difficoltà di individuare il responsabile causale di un incidente lavorativo per un difetto occulto di un marchingegno e alla necessità di venir incontro alla riparazione del danno recato<sup>(31)</sup>. Inoltre, sorgono tante situazioni che devono essere risolte velocemente, senza che sia possibile ricorrere ai tribunali di giustizia, in cui sarebbe peraltro impossibile l'individuazione del respon-

---

<sup>(30)</sup> M. CARNÍ (*La responsabilità civile*, cit., pp. 184-188) parla della giurisprudenza rotale sulla "responsabilità oggettiva" nella vita religiosa, ma in realtà si vede che si tratta di responsabilità indiretta, sempre per *culpa in vigilando*.

<sup>(31)</sup> Secondo J.J. LÓPEZ JACOISTE (*Transformaciones y paradojas de la responsabilidad extracontractual*, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1994, pp. 26-30) è per questa ragione che sorge l'idea della responsabilità oggettiva.

sabile o molto difficile la produzione delle corrispondenti prove; basterebbe pensare ai banali incidenti domestici dovuti ad un difetto di un determinato prodotto oppure ai piccoli incidenti di traffico. Dinanzi a queste esigenze, assenti invece in una società contadina, si comprende l'orientamento legislativo volto a garantire la riparazione effettiva dei danni cagionati da cause pressoché impossibili da individuare.

Assieme a queste nuove occorrenze sorge anche una nuova mentalità. La stessa società opulenta fa fatica ad ammettere l'esistenza del danno e a comprenderne il significato, per quanto l'esperienza mostri che il dolore è compagno inevitabile della vita dell'uomo. Peraltro con l'aggravarsi dei danni si progredisce molto nei rimedi e nelle misure preventive, il che genera un anelito di sicurezza che porta a percepire come qualcosa di inaccettabile la produzione di un nocumento, sicché, qualora esso si verificasse, si ritiene che dovrà essere riparato perfino indipendentemente dalle cause che lo cagionarono. Si genera così il proliferare dell'attività assicurativa.

In un altro ordine di cose, l'Occidente ha visto come si è passati dal liberalismo individualista ad una mentalità più sensibile ai problemi sociali, il che ha portato non poche legislazioni verso un protezionismo sociale tendente a riparare qualsiasi danneggiato. Inoltre, l'attività statuale ha allargato i suoi spazi di attività e al tempo stesso è stata vista, giustamente, come una conquista l'esigenza della responsabilità giuridica della Pubblica Amministrazione. Forse nell'ambito secolare il dovere funzionale e di perizia dell'Amministrazione è ancora più pressante che nel diritto canonico, sicché la presunzione di colpevolezza della Pubblica Amministrazione gioca un ruolo più determinante che nei rapporti privati.

Muovendo da questi presupposti non può sorprendere che la legislazione tenda a richiedere obbligatoria-

mente la garanzia di un'assicurazione prima di intraprendere determinate attività che possano comportare un qualche rischio, nonché ad esigere doveri stretti di vigilanza in capo a chiunque abbia qualcuno alle proprie dipendenze, stabilendo spesso dei protocolli necessari per realizzare certe attività. Si tratta qui di quella "colpa giuridica" di cui parlavano i moralisti, per distinguerla dalla colpa morale, ovvero da quella che esisterebbe per natura, fermo restando che in questa "colpa giuridica" si conserva pur sempre il principio aquiliano della responsabilità per omissione della "dovuta" diligenza, benché si tratti di una diligenza determinata legalmente, che può, sì, essere più esigente di quella che si richiederebbe se non ci fosse il dovere stabilito dalla legge, ma che non pone alcun problema sotto il profilo della giustizia, purché il *plus* dell'esigenza legale rientri nei limiti della ragionevolezza.

In base al rafforzato dovere di vigilanza, specie in attività oggettivamente rischiose, non desta meraviglia che venga rovesciata la presunzione di non colpevolezza, facendo gravare l'onere della prova in capo a chi la nega. Il seguente passo è, logicamente, la presunzione *iuris et de iure* della colpevolezza qualora succeda un evento dannoso: se è stato causato un danno vuol dire indiscutibilmente che non è stata adoperata la massima diligenza richiesta dalla legge. Nasce così la responsabilità senza colpa o la cosiddetta responsabilità oggettiva (la *strict liability* nell'ambito anglosassone).

### 3. LE MOTIVAZIONI SOCIO-ECONOMICHE DELLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Dalla descrizione della nascita della responsabilità oggettiva si possono ricavare i principi che hanno portato alla legislazione a prevedere questo tipo di respon-

sabilità e quindi a trovare una sua prima giustificazione. D'altronde appare facilmente fondato il dovere della comunità di proteggere i suoi membri e di venire incontro alle loro necessità provenienti da un danno. Come sembra altrettanto facilmente giustificabile che ci sia una equa distribuzione, fatta dal legislatore competente, delle cariche sorte dalla necessità di sopperire ai bisogni derivati dai rischi propri della società industrializzata. Allo stesso modo, non v'è chi non veda la legittimità delle normative volte a limitare i rischi, anche quando ciò implichi doveri addizionali di vigilanza o di imposizione dell'obbligo di assumere le garanzie offerte dalle assicurazioni. Infine, risultano perfettamente comprensibili anche le disposizioni tendenti ad evitare la moltiplicazione di processi giudiziari e di conseguenza la costituzione di presunzioni legali.

Forse la facilità di comprendere le ragioni sottostanti alla legislazione introduttiva della responsabilità oggettiva ha fatto sì che essa si sia ampliata ad altre fattispecie, al punto che si può constatare come una legislazione, che nacque con carattere eccezionale, soprattutto per regolamentare attività di rischio (caccia, uso di motori, navigazione marittima e aerea, ecc.), sia diventata in molti campi la regola generale, come si può constatare agevolmente nelle fattispecie di responsabilità per fatto altrui, al punto che talvolta è riscontrabile l'utilizzo dell'espressione "responsabilità oggettiva" come sinonimo di responsabilità indiretta<sup>(32)</sup>. Nell'am-

---

(32) Cfr., per esempio, M. COMPORI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger e dir. da F.D. Busnelli, Milano, Giuffrè, 2009, p. 85, secondo il quale «la responsabilità può qualificarsi diretta quando si risponde del fatto proprio, ossia del proprio comportamento relativo essenzialmente alla vigilanza di chi ha causato il danno, e la norma consente la possibilità di

bito della legislazione si nota come alcune fattispecie siano passate dalla cosiddetta responsabilità oggettiva limitata, ossia a quella in cui è possibile apportare la prova liberatoria per superare la presunzione, a quella responsabilità oggettiva *tout court*, in cui, cioè, non è consentita la prova liberatoria<sup>(33)</sup>. Talvolta si può avere l'impressione che si estendano i criteri validi per la determinazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione a tutti gli enti.

Questa tendenza ad ampliare la portata della responsabilità oggettiva si nota perfino nell'attività giurisprudenziale, dove, invece, sarebbe da attendersi una maggiore sensibilità a cogliere la verità della colpa nel caso concreto. Per esempio, trovo paradigmatico di questa tendenza il caso italiano in cui la disposizione della responsabilità oggettiva dei preponenti, di cui all'art. 2049 del Codice civile, prevista dalla legge per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro preposti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, si sia allargata per via giurisprudenziale anche alle fattispecie in cui l'illecito non è stato compiuto nell'esercizio delle incombenze, ma tali incombenze sono state solo l'occa-

---

prova liberatoria dell'assenza di colpa; mentre appare indiretta quando si risponde del fatto altrui senza possibilità di prova liberatoria».

<sup>(33)</sup> In questo senso, comparando, per esempio, la legislazione costituzionale spagnola con quella italiana, trovo quest'ultima più votata all'affermazione della responsabilità oggettiva nell'ambito amministrativo. Così, mentre l'art. 106, 2 della Costituzione spagnola stabilisce che «los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos» (corsivo mio), la Costituzione italiana, all'art. 28, stabilisce la responsabilità civile sussidiaria dello Stato e degli enti pubblici per i fatti illeciti commessi dai funzionari e dai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, senza aggiungere altra limitazione.

sione necessaria per produrre il nocumento<sup>(34)</sup>. È evidente che sotto il profilo del principio della colpa (e, in definitiva, sotto il profilo della giustizia) è ben diverso il dovere di responsabilità del preponente per un illecito compiuto dal preposto nell'esercizio delle sue incombenze dal dovere di rispondere per un fatto che il preposto realizzò liberamente in occasione dell'esercizio delle sue incombenze, ma che con esse non è afferente, anzi che perfino può essere in detrimento degli interessi dello stesso preponente. Infatti, forse il massimo di estensione della responsabilità oggettiva si riscontra nell'ambito della responsabilità civile per delitto altrui non ridondante in beneficio del responsabile; attesa la volontarietà del delinquente, non è facile capire l'obbligo del responsabile, se da parte sua non ci fu alcuna colpa *in vigilando* o *in eligendo*.

Sul piano della prudenza legislativa, la tendenza ad estendere la responsabilità oggettiva presta il fianco a più di un rilievo critico. Anzitutto è da osservare il rischio di cadere in un economicismo, giacché la scelta di applicare una o un'altra politica legislativa in materia di responsabilità oggettiva ha un impatto enorme nell'economia: si pensi agli interessi delle compagnie assicurative, al costo imprenditoriale con la sua ricaduta sulla

---

<sup>(34)</sup> Per inciso, lo stesso art. 2049 pone qualche problema di giustificazione. Secondo Morace Pinelli, « dai lavori preparatori del *Code Napoléon* emerge un orientamento poi risultato minoritario, in seno ai codificatori, che, proprio per tali motivi, ammetteva i padroni e i committenti alla prova di non aver potuto impedire il fatto » e cita G. GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, V, Firenze, 1909, p. 423 e ss., secondo il quale, nello stabilire la presunzione assoluta di colpa senza possibilità di prova liberatoria, il legislatore ha obliato « i principi di naturale giustizia » (cfr. A. MORACE PINELLI, *Il problema della configurabilità della responsabilità oggettiva delle diocesi e degli ordini religiosi per gli abusi sessuali commessi dai loro chierici e religiosi*, in « *Ius Ecclesiae* » 32 [2020], pp. 95-132: 104, nt. 40). Cfr. anche la dottrina richiamata in questo senso da M. CARNÌ, *La responsabilità civile*, cit., p. 219.

tassa di disoccupazione, e tante altre conseguenze. Ad ogni modo, il pericolo da scansare è proprio l'economicismo, il quale, mirando a raggiungere solo obiettivi economici, può arrivare a dimenticare altri aspetti della vita sociale che la legge dovrebbe pure tutelare, primo tra tutti la giustizia insita nei rapporti interpersonali, anche in quelli economici. Così, ad esempio, parlando dell'esperienza nordamericana, è stato avvertito come il sistema della *strict liability* non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati di compensazione del danno, con l'inconveniente tra l'altro di aver imposto il pagamento di premi non sempre equi di assicurazione indipendentemente dalla condizione economica degli assicurati<sup>(35)</sup>.

Un bene che il sistema di responsabilità oggettiva può sicuramente vantare di proteggere è quello della sicurezza dinanzi ai rischi propri dell'industrializzazione: i cittadini sanno che nel caso di danno saranno da qualcuno convenientemente risarciti. Senonché anche il bene della sicurezza andrebbe opportunamente valutato, calcolando, se si permette l'ossimoro, i "rischi della sicurezza"<sup>(36)</sup>. In effetti, uno smisurato tuziorismo da parte dello Stato finisce inevitabilmente per limitare la libertà dei cittadini nella loro vita quotidiana. Risulta comune osservare come la responsabilità oggettiva finisca per rendere tutti i cittadini assicuratori, se non "poliziotti", specie se riuniti in enti o aventi qualcuno alle loro dipendenze. Una legislazione eccessivamente votata

---

<sup>(35)</sup> Cfr. G. PONZANELLI, *La responsabilità civile: profili di diritto comparato*, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 238-242. L'autore riporta le lamentele di chi, osservando la giurisprudenza tendente a responsabilizzare il produttore per un danno anche in assenza di difetto del prodotto, anzi cagionato piuttosto da condotte bizzarre dei consumatori, affermava che «our current tort system is not a system of justice: it is a lottery».

<sup>(36)</sup> «And you all know, security is mortals' chiefest enemy» (W. SHAKESPEARE, *Macbeth*, Act. III, Scene V, 32).

ad offrire automaticamente un risarcimento del danno rischia di essere percepita come l'azione del Leviatano davanti al quale non resta che piegarsi e cercare di adottare la massima vigilanza richiesta dalla legge per schivare il pericolo di dover rispondere, per motivi di sicurezza, a fatti normalmente imprevedibili o totalmente alieni alla sfera della propria azione.

#### 4. I FONDAMENTI "GIURIDICI" DELLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA. PROFILI CRITICI

##### 4.1. *La riluttanza ad affrontare la questione*

Al di là delle ragioni prudenziali di politica economico-sociale in cui si palesano i vantaggi e gli svantaggi del sistema della responsabilità oggettiva, le precedenti osservazioni portano a dover porsi la domanda veramente giuridica, ovvero se la responsabilità oggettiva stessa sia giusta e fino a che punto. Va tenuto presente peraltro che certi fattori presenti nella cultura contemporanea possono portare a trascurare questa questione o quanto meno a non porsi il problema con il dovuto rigore.

Anzitutto, una mentalità derivata dall'economicismo imperante nella nostra società può portare ad accontentarsi di alcune ragioni che non rispondono però alla domanda circa la giustificazione della responsabilità oggettiva. Si afferma, infatti, che la responsabilità giuridica consiste nell'esigenza di dare una risposta "riequilibratrice" in seguito al danno che si è venuto a produrre, sicché, essendo l'unico obiettivo quello di raggiungere il riequilibrio, risulterebbe irrilevante la qualificazione soggettiva del comportamento del soggetto responsabile<sup>(37)</sup>. In que-

---

<sup>(37)</sup> Cfr. C. MAIORCA, *I fondamenti della responsabilità*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 63.

sto modo il problema della responsabilità si ridurrebbe ad un calcolo economico, in cui la dimensione giuridica del problema, cioè la questione sul dovere di giustizia di riparare un danno ingiusto, sarebbe in realtà ignorata.

D'altronde, come si può facilmente percepire, l'efficietismo economico porta a confondere il danno ingiusto con qualsiasi danno. Si giunge perfino a tacciare di moralismo l'idea dell'identificazione della colpa soggettiva (perché sarebbe indirizzato a moralizzare anziché a riparare effettivamente il danno) e di spiritualismo cristiano la rassegnazione con il danno subito (permesso da Dio) senza ricevere a tutti i costi un indennizzo, trascurando peraltro il fatto che il principio *res perit domino* proviene da una civiltà precristiana.

Questa mentalità che vuole sbarazzarsi a tutti i costi di qualsiasi danno conduce a focalizzare la tematica della responsabilità giuridica attorno esclusivamente al principio di protezione del danneggiato, al punto che, come è stato affermato, «il principio liberista viene ribaltato: ci si domanda, cioè, se vi sia una buona ragione non già perché l'autore di un danno debba risponderne, ma piuttosto perché sia negato il diritto della vittima al risarcimento»<sup>(38)</sup>. Si esalta, quindi, il sistema della responsabilità oggettiva come quello capace di offrire una risposta a qualsiasi nocumento si produca<sup>(39)</sup>. Da questo punto di vista si può perfino concepire la responsa-

---

<sup>(38)</sup> C. SALVI, s. v. *Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 1186-1264: 1193.

<sup>(39)</sup> Cfr., per esempio, R. SCOGNAMIGLIO, s. v. *Responsabilità civile*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XV, Torino, UTET, 1982, pp. 628-657: 636 e M.A. FODDAI, *Prevenire, punire, riparare: la responsabilità personale tra diritto dello Stato e diritto della Chiesa*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statochiese.it)» n. 35/2015, pp. 31-33 (osserva l'autrice che la responsabilità oggettiva porta a renderci re-

bilità oggettiva come una esigenza dell'equità dinanzi alla necessità di venire incontro alla riparazione di un danno causato involontariamente o da un soggetto insolvente<sup>(40)</sup>.

Certamente, è ravvisabile come rispondente ad un principio di giustizia (distributiva) il fatto che la società si organizzi per rimediare ai mali che possano subire i suoi membri. Tuttavia il giurista non può non porsi il problema di identificare chi è, secondo giustizia, colui che deve risarcire. In altre parole, dalla prospettiva giuridica non risulta soddisfacente la confusione del responsabile con il solvente, frutto della mentalità economicista.

Ritengo peraltro che la domanda giuridica sulla responsabilità oggettiva non sia stata sufficientemente affrontata per la cultura giuridica creatasi negli ultimi due

---

sponsabili non per ciò di cui siamo colpevoli, ma per ciò che "ci accadde": *ibidem*, p. 28).

<sup>(40)</sup> Mi pare molto emblematica della mentalità attuale la motivazione di una sentenza dello Stato della Città del Vaticano riportata da M. CARNÍ (*La responsabilità civile*, cit., p. 193), in cui si legge: «non si può, comunque, non ammettere la sussistenza del principio della responsabilità oggettiva nell'ordinamento vaticano. Perché è proprio il principio di equità che impone il risarcimento dei danni pur involontariamente e tuttavia ingiusti [...] [la responsabilità] non è propriamente per il fatto occorso, ma per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento di un danno che, sia pure non attribuibile a dolo o colpa, ma comunque non imprevedibile, è oggettivamente lesivo di quel principio di diritto naturale racchiuso nell'aurea formula dell'*alterum non laedere*» (TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, sent. n. 96/2003 R.G., 18 febbraio 2006, parzialmente edita in *Il diritto delle famiglie e delle persone*, 2008, 3, pp. 1992-2004). Non riesco a comprendere cosa possa intendersi con l'espressione «involontariamente e tuttavia ingiusti» e neppure come mai un danno non attribuibile a dolo o colpa possa essere lesivo del principio di diritto naturale racchiuso nella formula *alterum non laedere*. Forse nella fattispecie giudicata dalla sentenza poteva esistere una *culpa levissima*, dal momento che, pur negando la presenza di colpa, si aggiunge «ma comunque non imprevedibile».

secoli, tutta imperniata sul positivismo giuridico, il quale conduce inevitabilmente ad una passività acritica nei confronti della legge. Se il diritto e il dovere giuridico sono ciò ed esclusivamente ciò che è stato stabilito dalla legge e perché è stato imposto legalmente, allora si comprende che il danno sia la lesione non di un bene oggettivo, ma di un bene protetto da una norma<sup>(41)</sup>, e, quindi, il responsabile sarebbe colui che viene designato dalla legge come tale<sup>(42)</sup>, indipendentemente dalla sua colpevolezza, la cui problematicità verrebbe limitata alla sola sfera morale<sup>(43)</sup>. Non mi riferisco a correnti dottrinali che assumono esplicitamente i postulati del positivismo giuridico *tout court* — forse oggi superato —, ma piuttosto ad una metodologia giuridica che poggia, probabilmente in modo inconsapevole, sui presupposti normativisti e positivisti<sup>(44)</sup>.

---

(41) Tra tanti esempi emblematici di questo schema di pensiero cfr. la recente opera di L. NIVARRA-V. RICCIUTO-C. SCOGNAMIGLIO, *Istituzioni di diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2019<sup>10</sup>, p. 267.

(42) Cfr., tra tanti, C. MAIORCA, *I fondamenti della responsabilità*, cit., pp. 488-489.

(43) Cfr., per esempio, P. CONSORTI, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)» n. 17/2013, p. 6, il quale afferma: «Se la responsabilità morale si costruisce in relazione a doveri soggettivi che emergono in primo luogo dalla coscienza personale, la responsabilità giuridica tende a modellarsi nelle sole forme del rispetto della legge positiva».

(44) La canonistica non è certo immune a questo rischio. Autori che difenderebbero a spada tratta il diritto naturale e i suoi postulati oggi contestati, possono ragionare con argomentazioni fortemente normativiste. Così, ad esempio, in questo ambito c'è chi afferma che «si intende con “responsabilità giuridica” — a differenza di quella in senso filosofico, morale (dinanzi a Dio) o politico — la reazione dell'ordinamento giuridico dinanzi alla lesione di un dovere giuridico tutelato» (H. PREE, *La responsabilità giuridica dell'Amministrazione ecclesiastica*, cit., pp. 60-61).

In ogni caso, muovendo da questi postulati, il giurista non potrebbe fare altro che tacere, poiché il suo compito sarebbe stato ridotto a riprodurre meccanicamente ciò che il legislatore ha previamente deciso. Infatti, come è stato molto chiaramente descritto, « il propugnato moderno capovolgimento del sistema della responsabilità civile a tutto favore della vittima dell'illecito e che pone in disparte la colpa, il tentativo di risarcire ad ogni costo il danneggiato — come se il problema della responsabilità fosse solo quello di distribuire il costo degli “incidenti” —, l'aumentata attenzione per la riparazione a scapito dell'illecito, aiutata da una legislazione speciale sempre più copiosa, spiega come mai la dottrina non abbia più bisogno né voglia di chiedersi né se chi è obbligato al risarcimento sia il vero autore dell'illecito, né se egli risponda per il fatto di altri o per un fatto proprio, né perché egli risponda del comportamento altrui, allontanandosi così dal principio della moralità del diritto »<sup>(45)</sup>. Eppure la *iusti atque iniusti scientia* non può però non interrogarsi circa la legittimità delle decisioni legali e, quindi, sulla giustificazione della legge che impone la responsabilità oggettiva.

#### 4.2. *La ricostruzione della giustificazione della responsabilità oggettiva e la delimitazione della sua giunta portata*

Il principio della colpa non è altro che l'esplicitazione della giustificazione della responsabilità giuridica: chi ha cagionato un'ingiustizia con la sua condotta ingiusta, costui deve, valgano le ridondanze, con dovere

---

<sup>(45)</sup> L. CORSARO, *Responsabilità per fatto altrui*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, vol. 17, Torino, UTET, 1998, pp. 383-391: 384.

di giustizia, riparare il danno. L'origine del dovere di risarcimento o indennizzo si trova nella condotta ingiusta del responsabile. Su questa base, la legge può, attenendosi a ciò che la realtà indica come ragionevole, determinare tanti aspetti (quale diligenza è dovuta, come indennizzare il danno irreparabile, a chi spetta l'onere della prova e tanti altri punti di questo tipo), tuttavia la ragion giuridica ultima rimane pur sempre ancorata al principio della colpa. Viceversa nella responsabilità oggettiva in senso stretto, chiamata anche non a caso "responsabilità senza colpa", il dovere giuridico è esclusivamente *ex lege*. La questione si pone dunque sulla giustificazione dell'obbligo legale di rispondere davanti ad un danno non cagionato per la propria colpa.

Va premesso che molte delle considerazioni esposte precedentemente circa l'introduzione della responsabilità oggettiva giustificano pienamente molte delle disposizioni delle legislazioni attuali. Così, la cosiddetta responsabilità oggettiva limitata, consistente nel cambiamento di presunzione che impone al produttore o al preponente l'onere della prova liberatoria non pone altro problema che la verifica della ragionevolezza della presunzione in base all'esperienza comune, ma il dovere di rispondere si basa pur sempre in ultima analisi sul principio della colpa, sia essa provata o presunta. In questo senso, pare ammissibile la responsabilità oggettiva della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati dai suoi impiegati nell'esercizio della loro funzione, giacché alla comune esperienza che permette di vedere un fenomeno di immedesimazione organica si aggiunge il dovere speciale di funzione e di preparazione degli impiegati. In tal caso, si tratterebbe in realtà di una presunzione *iuris et de iure* di esistenza della colpa, vale a dire che il principio giustificante sarebbe in realtà sempre quello della colpa, la quale è presunta senza ammis-

sione di prova liberatoria tra l'altro per una constatazione dei limiti delle possibilità di giudicare i singoli casi. Naturalmente rimangono tante questioni concrete aperte, che possono girare attorno alla determinazione dell'esercizio delle funzioni e alla sua relazione con il danno cagionato e a tanti altri problemi pratici, ma in ogni caso non sembra che si possa affermare che la responsabilità in campo amministrativo prescinda dal principio della colpa.

Allo stesso modo appare pacifica la legittimità di una legislazione volta alla prevenzione del danno. L'imposizione dell'obbligo assicurativo per svolgere determinate attività appare come una modalità del dovere dell'autorità di garantire il bene comune (che comprende i beni individuali), purché si circoscriva nell'ambito della ragionevolezza. In realtà, come è stato già osservato, laddove esiste l'assicurazione, la responsabilità tende a diluirsi<sup>(46)</sup> o, meglio, la responsabilità diventa contrattuale, basata sul contratto di assicurazione.

Un'altra manifestazione di una politica legislativa preventiva è quella di accollare aprioristicamente a chi svolge un'attività di rischio la responsabilità per il danno cagionato dalla attività senza possibilità di prova liberatoria. Questa fattispecie potrebbe trovare la sua giustificazione in una sorta di responsabilità contrattuale: l'autorità permetterebbe la realizzazione di determinate attività rischiose purché l'autorizzato si accolli tutta la responsabilità, applicando consensualmente con tutto il suo rigore la massima *ubi commoda, ibi incommoda*. Tale giustificazione ha però il limite intrinseco del tipo di attività. Quanto detto, infatti, varrebbe per

---

(46) Cfr. L. Díez-PICAZO-A. GULLÓN, *Sistema de Derecho Civil*, vol. II, Madrid, Tecnos, 1989<sup>o</sup>, p. 596.

un'attività di svago, mentre non lo sarebbe tanto per un'altra che compia una funzione sociale o risponda a qualche necessità. Serve, dunque, un giudizio prudenziale circa la necessità e l'importanza del rischio per delimitare la legittimità della previsione di una responsabilità oggettiva per la realizzazione di un'attività rischiosa.

In quanto però alla giustificazione del sistema della responsabilità senza colpa in base alla necessità di garantire a tutti i costi la riparazione di qualsiasi danno, il discorso non può essere tanto semplice. È giusto che l'autorità venga incontro alle necessità dei membri della società, tra cui la riparazione dei danni da essi subiti, e che distribuisca equamente tale carica, ma ciò si dovrebbe portare a termine, in linea di massima, mediante sistemi di sovvenzioni e di servizi pubblici. La responsabilità oggettiva invece, come è stato giustamente osservato, «rivela un volto per così dire, altamente assicurativo. Creando categorie di responsabili "oggettivi" non si fa altro che costituirli d'autorità "assicuratori" di determinati rischi»<sup>(47)</sup>. La questione giuridica che emerge allora è quella di chiedersi fino a che punto sia giusto costituire questi "assicuratori d'autorità". Se tali assicuratori si muovono negli stretti margini delle attività rischiose non necessarie, non si vede nessun problema, come prima osservato. Se si tratta di responsabilità nell'ambito della produzione imprenditoriale, si potrebbe concepire questo "obbligo assicurativo" come una sorta di tassa legata ad un'iniziativa economica, che si giustifica all'interno della logica della distribuzione di cariche nell'ambito dell'attività economica di una società, e che viene concepito come un eventuale onere facente parte del processo pro-

---

<sup>(47)</sup> P. FORCHIELLI, *Responsabilità oggettiva*, I) *Disciplina privatistica*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. 27, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1991, p. 4.

duttivo che l'imprenditore può preventivare e compensare mediante la variazione dei prezzi e gli opportuni contratti assicurativi<sup>(48)</sup>. Al di là delle ragioni esposte per queste specifiche ipotesi, non si vede quali altre giustificazioni possano trovarsi per accollare ad una singola persona fisica o ad un ente la responsabilità di un fatto altrui senza alcuna colpa del chiamato a rispondere.

Riassumendo, la responsabilità senza colpa o è un dovere di garanzia imposto a modo di una tassa, cioè di natura diversa da quella in capo al responsabile di un danno ingiusto, oppure è un'ingiustizia. Giova sottolineare che ci sono alla base due doveri diversi: l'uno, è un dovere sorto da una norma legale volta a distribuire le cariche della società derivate dai rischi esistenti; l'altro è il dovere di riparare un danno ingiusto, causato, cioè, da una condotta positiva o omissiva ingiusta. In altri termini, laddove il danno è ingiusto, giustizia vuole che esso venga riparato dal causante del danno, ferma restando la possibilità di prevedere, con giustizia, un garante nel caso di insolvenza da parte del causante dell'illecito; laddove, invece, il danno è dovuto ad un caso fortuito, a forza maggiore o a una causa impossibile o molto difficile da individuare, è possibile fronteggiarlo mediante la previsione *ex lege* (o tramite i contratti volontari di assicurazione) della presenza di un fideiussore nell'eventualità dannosa, purché tale disposizione legale rispetti i parametri della ragionevolezza nella giusta distribuzione del peso sociale. Non vanno comunque confusi i due tipi di dovere, quello di rispondere di fronte al danno ingiusto e quello di coprire il danno per previsione legale o contrattuale: nel primo si richiede un

---

(48) Cfr. A. MORACE PINELLI, *Il problema della configurabilità della responsabilità oggettiva*, pp. 104-105.

nesso causale tra il danno e la condotta ingiusta per dolo o per colpa; il secondo si giustifica per una distribuzione equa delle cariche sociali. Né va peraltro dimenticato che se il dovere di garanzia a fronte di un danno non ingiusto si configurasse esternamente come un dovere di responsabilità, apparirebbe socialmente con un'immagine di negatività che lederebbe ingiustamente la fama del "responsabile-garante".

In ogni caso non sembra una giustificazione valida quella mossa dal mito del legalismo, consistente nel preferire la responsabilità oggettiva di fronte al rischio dell'errore del giudice. La certezza del diritto è dipendente dalla giustizia, cioè si tratta di garantire la certezza che ci sarà diritto, che si farà giustizia. La "certezza giuridica" non è la mera "certezza normativa": non si tratta cioè della certezza che si seguirà sicuramente una norma, rimanendo però incerta la giustizia della norma stessa. D'altronde l'esperienza ha dimostrato sufficientemente quanto sia ingenuo pensare alla possibilità di risolvere tutti i problemi giuridici di una società mediante l'applicazione automatica della legge senza la mediazione del giudice.

#### 4.3. *Il ruolo della dottrina nella configurazione della responsabilità giuridica*

Le considerazioni precedenti portano alla necessità di arginare la responsabilità oggettiva agli stretti limiti delle ipotesi sopra menzionate che possono trovare la sufficiente giustificazione giuridica. In questo senso, oltre ad una politica legislativa che sia sensibile non solo alle necessità economiche, ma anche al rispetto delle esigenze di giustizia, serve soprattutto una giurisprudenza e una dottrina con capacità critica, che non si li-

miti all'applicazione meccanica del disposto legale, ma che, seguendo il compito del vero giurista, si interroghi in continuazione sulla soluzione giusta da dare dinanzi alla produzione di un danno.

Ritengo che una dottrina, giurisprudenziale e scientifica, attenta alla dimensione della giustizia, tenderà a restringere il campo di azione della responsabilità oggettiva, anziché ad ampliarlo, come invece si è venuto a verificare negli ultimi tempi. La prospettiva veramente giuridica porta ad esaminare le migliaia di problemi connessi con la responsabilità giuridica alla luce del principio della colpa, che vuol dire recuperare la ragion d'essere della responsabilità come conseguenza della libertà.

In tal senso, al momento di esaminare la responsabilità diretta o indiretta di un ente non si potrà procedere in modo approssimativo, né invocare acriticamente la responsabilità oggettiva, come succederebbe se si applicassero agli enti privati gli stessi criteri della responsabilità della Pubblica Amministrazione. Peraltro una visione rispettosa della realtà percepisce come gli enti siano delle proiezioni delle persone fisiche, al punto che riconosce il diritto alla buona fama anche in capo agli enti, diritto che può essere illegittimamente leso allorquando viene accollato all'ente il dovere di rispondere per un illecito altrui su cui esso non aveva nessuna colpa.

Allo stesso modo, una considerazione attenta alla realtà sottostante ai problemi giuridici non dimentica che il patrimonio di un ente non è una massa anonima di beni, atta a coprire le spese che il vero debitore insolvente non può soddisfare, ma tale patrimonio proviene in ultima istanza dai beni delle persone fisiche che li hanno destinati per un fine che va rispettato. In questo senso si è messo in rilievo quanto sarebbe con-

traddittorio un sistema che prevedesse la responsabilità oggettiva degli enti in base al principio sociale di protezione dei più deboli, ovvero dei danneggiati, e si applicasse lo stesso principio agli enti no profit destinati ad attività solidaristiche, a beneficio della società, giungendo talvolta al caso paradossale in cui questi enti devono far fronte alla riparazione di un danno cagionato ad un soggetto facoltoso senza alcuna colpa dell'ente<sup>(49)</sup>.

La preoccupazione per la giustizia porterà anche ad un esame attento del rapporto reale tra la persona fisica, la sua specifica azione e l'ente al momento di giudicare se ci sia o meno un fenomeno di immedesimazione organica, senza cadere, quindi, in un'automatica responsabilizzazione dell'ente solo perché gode di maggior solvenza di quella della persona fisica colpevole.

Sempre su questa linea di attenzione alla giustizia reale, al momento di determinare la responsabilità indiretta in un rapporto di preposizione, non si può trascurare il fatto che la causa che rende responsabile il preponente è il nesso tra la sua condotta e il danno cagionato dal preposto. Di conseguenza, la considerazione realista dei rapporti, attenta ad individuare la colpevolezza quale causa giusta del risarcimento, porta anche a distinguere il vincolo di preposizione a scopi economici, in cui il nesso causale tra la condotta del preposto e il preponente è connesso al vantaggio economico ricevuto da quest'ultimo, dai rapporti interpersonali a motivo religioso<sup>(50)</sup>.

---

<sup>(49)</sup> Cfr. *ibidem*, pp. 108-111.

<sup>(50)</sup> Su questi ultimi si pone inoltre la questione della legittimità dell'intervento dell'autorità statale laica al momento di giudicare la responsabilità basata su un vincolo religioso, il quale tra l'altro è sotto la giurisdizione delle autorità religiose.

Né si può dimenticare la libertà che conserva il preposto di degenerare dal compito ricevuto, addirittura talvolta a scapito dello stesso preponente<sup>(51)</sup>. Che il rapporto di preposizione non azzeri la libertà del preposto è un fatto agevolmente constatabile e, sotto il profilo giuridico, questa libertà non può essere priva di conseguenze. Si osserva, insomma, come l'attenzione verso il principio giuridico della colpa giovi a riconoscere la dignità della persona umana (la cui vita è vista da una concezione cristiana come una "diligente", amorosa, "risposta" alla creazione) e il valore della sua libertà; perciò si è fatto notare che nella regolamentazione della responsabilità giuridica è in gioco la dignità della persona<sup>(52)</sup>. E nella soluzione dei casi che richiamano una riparazione del danno non è in gioco solo il ripristino dell'equilibrio economico, ma il ristabilimento della giustizia, che esige il rispetto dei diritti dei danneggiati e di quelli eventualmente chiamati a riparare.

---

<sup>(51)</sup> Cfr. tra altri le riflessioni di C. Rusconi, in A. PEREGO e C. RUSCONI, *La responsabilità verso i piccoli "umiliati e offesi" tra diritto civile e diritto canonico*, in «Jus» 2 (2014), pp. 407-452: 431-432.

<sup>(52)</sup> Cfr. J.J. LÓPEZ JACOISTE, *La responsabilidad civil extracontractual. Una exploración jurisprudencial y de filosofía jurídica*, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2010, specie pp. 29-36.